

REGOLAMENTO (CE) N. 1223/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1994

che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma e l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94⁽³⁾, prevede che un regime di fissazione anticipata dei tassi di restituzione può essere deciso in caso di esportazione dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che, analogamente, il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽⁵⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93⁽⁷⁾, il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁹⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 133/94⁽¹¹⁾, prevedono anche l'adozione di un siffatto regime;

considerando che la nomenclatura di Bruxelles è sostituita, negli atti della Comunità, dalla nomenclatura combinata e che il regolamento (CEE) n. 2730/79 della

Commissione è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/93⁽¹³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93⁽¹⁵⁾;

considerando che la situazione internazionale si è modificata sensibilmente dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 349/86 della Commissione, del 18 febbraio 1986, che sospende l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1760/83 per quanto concerne il pagamento delle restituzioni per il burro, esportato sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato⁽¹⁶⁾; che, di conseguenza, le disposizioni dei paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1760/83 della Commissione, del 29 giugno 1983, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 per quanto riguarda il pagamento della restituzione per il burro⁽¹⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 888/93⁽¹⁸⁾, possono essere abrogate;

considerando che si devono prevedere regole analoghe per la gestione dei titoli di fissazione anticipata applicabili a determinati prodotti agricoli, esportati tali e quali o dopo essere stati incorporati in talune merci non comprese nell'allegato II del trattato; che conviene tuttavia tenere conto delle condizioni particolari di produzione e di commercializzazione di talune delle merci in questione e che vanno quindi adattate alcune derivate di validità dei titoli, per tener conto di questi obiettivi e per prevedere per i titoli relativi ai prodotti lattiero-caseari le stesse

(1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(2) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(5) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(7) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

(8) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(9) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

(10) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(11) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

(12) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(13) GU n. L 256 del 14. 10. 1993, pag. 7.

(14) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(15) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

(16) GU n. L 42 del 19. 2. 1986, pag. 5.

(17) GU n. L 172 del 30. 6. 1983, pag. 20.

(18) GU n. L 92 del 16. 4. 1993, pag. 44.